

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 643

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, SERENA, BOSCO, ROVEDA,
TABLADINI, GUGLIERI, PAGLIARINI, SCAGLIONE,
PERCIVALLE, LEONI, MANARA, PERIN e ROSCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1992

Modificazioni ed integrazioni alla normativa concer-
nente la determinazione dei canoni afferenti le conces-
sioni demaniali marittime

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 26 giugno 1990, n. 165, nel convertire in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 ha in esso introdotto una disposizione (articolo 12, comma 6) che indica i criteri in base ai quali le intendenze di finanza, d'intesa con le capitanerie di porto e sentite le competenti amministrazioni comunali dovranno provvedere all'adeguamento dei canoni demaniali marittimi; a far data dal 1990 in misura variabile dal raddoppio alla quadruplicazione di quelli relativi al 1988. L'iniziativa legislativa voleva presumibilmente adeguare ed uniformare i canoni demaniali dando nel contempo risposta sia ai bisogni economici del bilancio dello Stato sia, con l'aumento del 20 per cento del canone da devolvere ai comuni territorialmente competenti, ai bilanci degli enti locali. È chiaro che se questo era lo spirito del legislatore esso è, nella sostanza, assolutamente disatteso. Va sottolineato infatti che non solo i criteri adottati non consentono lo snellimento delle procedure di determinazione dei canoni sulla base dei parametri oggettivi, ma soprattutto sono assolutamente disuniformi sul territorio nazionale. Ricordiamo infatti che il parametro utilizzato per il raddoppio o la quadruplicazione è il canone relativo al 1988, anno in cui enormi erano le differenze fra i canoni demaniali pagati nelle varie regioni interessate, con gradienti differenziali che arrivavano addirittura al mille per cento. Situazione evidentemente già insostenibile allora e sanata col decreto interministeriale del 19 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 23 dicembre 1989, che uniformava con unico criterio, sull'intero territorio

della Repubblica, la determinazione dei canoni demaniali marittimi. Oggi con la norma dianzi citata, riferita al 1988, tale gradiente differenziale si dilata enormemente portando, in certe regioni, le attività turistiche connesse con l'utilizzo del demanio marittimo, praticamente al collasso. Il tutto senza tenere conto del carattere di provvisorietà e quindi di retroattività della disposizione introdotta dalla citata legge n. 165 che, prevedendo la sua stessa applicazione a far data dall'anno 1990, costringerebbe le aziende del settore a riaprire bilanci già chiusi quali quelli relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. Tali situazioni di profondo disagio sono state già per altro evidenziate dalle associazioni di categoria negli incontri e nei dibattiti da loro avuti con rappresentanti del passato governo. La proposta avanzata vuole garantire da un lato le giuste entrate all'erario pubblico, ed in quest'ottica va vista la suddivisione degli utilizzatori demaniali a scopi turistici in due categorie, nonchè alle amministrazioni locali, dall'altro dare finalmente risposte certe ad una categoria che fino ad oggi, e soprattutto negli ultimi anni, è stata assoggettata ad una serie di norme legislative, circolari, interpretazioni, che ne hanno impedito, o comunque gravemente compromessa, la funzionalità. Il provvedimento tende dunque a sanare la situazione ed a creare una uniformità di trattamento sul territorio nazionale per operatori dello stesso settore che utilizzano lo stesso bene, rispondendo così ad uno dei principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I canoni annui per concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, vengono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nelle misure di cui alla presente legge, uniformi per l'intero territorio nazionale.

2. Ai fini della presente legge, le concessioni sono classificate nelle seguenti categorie:

a) concessioni di categoria A: concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico ad altissima valenza turistica;

b) concessioni di categoria B: concessioni, o parti di esse, assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico a normale valenza turistica;

c) concessioni di categoria C: concessioni relative alle utilizzazioni di pertinenze demaniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione.

3. La classificazione di appartenenza alle categorie di cui al comma 2 è di competenza della capitaneria di porto di concerto con l'intendenza di finanza e d'intesa con il comune competente per territorio, sentite le organizzazioni di categoria interessate.

Art. 2.

1. L'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria A e B è determinato in funzione della superficie dell'area concessa, nella misura seguente:

a) area scoperta: lire 3.600 al metro quadrato per la categoria A, lire 1600 al metro quadrato per la categoria B;

b) area occupata con impianti di facile rimozione: lire 6.000 al metro quadrato per

la categoria A, lire 3.000 al metro quadrato per la categoria B;

c) area occupata con impianti di difficile rimozione: lire 8.000 al metro quadrato per la categoria A, lire 3600 al metro quadrato per la categoria.

2. Alle misure di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si aggiungono, per la parte degli impianti superiori a quota metri 2,7, rispetto al piano di campagna, laddove utilizzati e comunque funzionali all'attività svolta, lire 3.200 per ogni metro cubo di volume fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a lire 10.000, oltre alla misura di cui al comma 1, per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

3. Per le concessioni aventi superfici superiori a 1000 metri quadrati, gli importi di cui al comma 1 vengono applicati con i seguenti correttivi:

a) riduzione del 20 per cento per l'area eccedente i 1000 metri quadrati, fino al limite di 2000 metri quadrati;

b) riduzione del 40 per cento per l'area eccedente i 2000 metri quadrati, fino al limite di 3000 metri quadrati;

c) riduzione del 60 per cento per l'area eccedente i 3000 metri quadrati, fino al limite di 5000 metri quadrati;

d) riduzione dell'80 per cento per l'area eccedente i 5000 metri quadrati.

4. Per le concessioni di cui alle categorie A e B, qualora l'effettivo utilizzo delle concessioni stesse non abbia carattere stagionale, ma copra l'intera annualità, è data facoltà alla capitaneria di porto, d'intesa con l'intendenza di finanza e sentiti i comuni competenti per territorio e le organizzazioni di categoria interessate, di procedere ad un aumento del canone in funzione delle effettive capacità reddituali dei beni, dati in concessione, in misura non inferiore al 10 per cento e non superiore al 100 per cento del canone determinato ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

1. L'importo annuale dei canoni per le concessioni di categoria C è determinato in

lire 4000 per ogni metro quadrato di superficie occupata dal bene pertinenziale, cui vanno aggiunte lire 6000 per ogni metro cubo del volume dello stesso per la parte posta a quota superiore a metri 2,7, rispetto al piano di campagna e laddove utilizzata o comunque funzionale all'attività svolta, fino al raggiungimento della misura massima corrispondente a 20.000 per ogni metro quadrato della superficie sulla quale insiste l'impianto.

2. Nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del bene pertinenziale, la misura del canone, per le annualità stabilite dalla autorità marittima in relazione all'entità dell'investimento, è ridotto fino alla metà della misura normale con le modalità previste dall'articolo 6.

3. La medesima riduzione di cui al comma 2 è accordata nei casi previsti dagli articoli 40 e 45, primo comma, del codice della navigazione.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1993 i canoni di cui al presente articolo potranno essere aumentati in misura determinata dalla capitaneria di porto d'intesa con il comune competente per territorio, sentite le organizzazioni di categoria interessate, in ragione di una percentuale del canone di concessione non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del canone stesso. Il gettito di tale aumento sarà devoluto ai comuni competenti per territorio; la misura dell'aumento deve essere determinata in funzione delle capacità reddituali dei beni dati in concessione e delle necessità di bilancio dei comuni stessi.

5. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160.

6. La legislazione concernente la determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime perde ogni carattere di provvisorietà.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le concessioni rilasciate hanno di regola carattere pluriennale. Qualora, in considerazione della natura propria della concessio-

ne, la durata della medesima sia pari od inferiore ad un anno, questo aspetto della concessione deve essere adeguatamente motivato.

8. I canoni demaniali, determinati sulla base della normativa previgente con riferimento alle annualità 1989, 1990, 1991 e 1992, non devono comunque superare il canone calcolato al 1° gennaio 1993.

Art. 4.

1. La domanda di concessione o di rinnovazione di cui agli articoli 5 e seguenti del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, deve essere integrata, anche per le concessioni per licenza, da un atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che indichi chiaramente e dettagliatamente la superficie che si richiede in concessione distinta in area scoperta ed area coperta nonché la volumetria delle opere che si intende realizzare distinguendo la volumetria fino a quota metri 2,7 dal piano campagna e oltre tale quota.

Art. 5.

1. La misura del canone relativo alle aree ed agli specchi acquei, per i quali il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento e per i quali il diritto di godimento sia limitato all'esercizio di una specifica attività che non escluda l'uso comune o altre possibili fruizioni consentite da leggi o regolamenti, è determinata in misura pari alla metà di quella prevista dagli articoli 2 e 3.

Art. 6.

1. Le misure dei canoni fissate dagli articoli 2, 3 e 5 possono essere ridotte fino alla metà in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la ridu-

zione della capacità di utilizzazione della concessione. Tali riduzioni sono autorizzate con provvedimento del Ministro delle finanze e sentite le competenti Autorità marittime di zona.

Art. 7.

1. I canoni annui per le concessioni di cui al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione, quelli di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, quelli relativi ai cantieri navali di cui all'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, e successive modificazioni ed integrazioni nonchè quelli comunque concernenti attività di costruzioni, manutenzione, riparazione e demolizione di mezzi di trasporto aerei e navali, sono determinati in misura pari ad un decimo del canone normale previsto dagli articoli 2, 3 e 5: per gli specchi acquei tale misura è determinata in un cinquantesimo del predetto canone normale.

Art. 8.

1. I canoni disciplinati dalla presente legge sono determinati con provvedimenti adottati dal capo del compartimento marittimo.

Art. 9.

1. Per la determinazione della misura dei canoni inerenti fattispecie concessionarie per le quali non può farsi riferimento ai parametri indicati nella presente legge, sarà provveduto con tabelle predisposte dal capo del compartimento marittimo d'intesa con il competente dipendente di finanza.

2. In caso di disaccordo le decisioni saranno adottate dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 10.

1. Limitamente alle utilizzazioni relative alle categorie A e B comunque ad attività commerciali in genere insistenti su superfici non inferiori ai 15 metri quadrati, la misura annua dei canoni non potrà, comunque, essere inferiore a lire 2.000.000.

Art. 11.

1. Rimane ferma la competenza degli enti portuali per la determinazione dei criteri e delle misure dei canoni relativi a concessioni di beni demaniali marittimi compresi nelle rispettive circoscrizioni, salvo che per gli immobili in uso dello Stato. La determinazione dei canoni non deve creare disparità di trattamento nell'ambito delle categorie A e B di cui all'articolo 1, con riferimento a concessioni con capacità reddituali omogenee insistenti su circoscrizioni limitrofe di competenza di enti diversi.

Art. 12.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti concessori instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1989; esse non si applicano, altresì, ai rapporti concessori instaurati in base a pubblica gara o licitazione privata, ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, fino alla scadenza del titolo concessorio.